

Art.15.(Albi, elenchi e registri) (Titolo II Albi, Elenchi e Registri)

LEGGE 31 dicembre 2012, n. 247 Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense.
(GU n.15 del 18-1-2013) Entrata in vigore dal: 02/02/2013

TITOLO II ALBI, ELENCHI E REGISTRI

Art. 15.(Albi, elenchi e registri)

1. Presso ciascun consiglio dell'ordine sono istituiti e tenuti aggiornati:

- a) l'albo ordinario degli esercenti la libera professione. Per coloro che esercitano la professione in forma collettiva sono indicate le associazioni o le società di appartenenza;
- b) gli elenchi speciali degli avvocati dipendenti da enti pubblici;
- c) gli elenchi degli avvocati specialisti;
- d) l'elenco speciale dei docenti e ricercatori, universitari e di istituzioni ed enti di ricerca e sperimentazione pubblici, a tempo pieno;
- e) l'elenco degli avvocati sospesi dall'esercizio professionale per qualsiasi causa, che deve essere indicata, ed inoltre degli avvocati cancellati per mancanza dell'esercizio effettivo, continuativo, abituale e prevalente della professione;
- f) l'elenco degli avvocati che hanno subito provvedimento disciplinare non più impugnabile, comportante la radiazione;
- g) il registro dei praticanti;
- h) l'elenco dei praticanti abilitati al patrocinio sostitutivo, allegato al registro di cui alla lettera g);
- i) la sezione speciale dell'albo degli avvocati stabiliti, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 2 febbraio 2001, n.96, che abbiano la residenza o il domicilio professionale nel circondario;
- l) l'elenco delle associazioni e delle società comprendenti avvocati tra i soci, con l'indicazione di tutti i partecipanti, anche se non avvocati;
- m) l'elenco degli avvocati domiciliati nel circondario ai sensi del comma 3 dell'articolo 7;
- n) ogni altro albo, registro o elenco previsto dalla legge o da regolamento.

2. La tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, le modalità di iscrizione e di trasferimento, i casi di cancellazione e le relative impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia dai consigli dell'ordine sono disciplinati con un regolamento emanato dal Ministro della

Art.15.(Albi, elenchi e registri) (Titolo II Albi, Elenchi e Registri)

giustizia, sentito il CNF.

3. L'albo, gli elenchi ed i registri sono a disposizione del pubblico e sono pubblicati nel sito internet dell'ordine. Almeno ogni due anni, essi sono pubblicati a stampa ed una copia è inviata al Ministro della giustizia, ai presidenti di tutte le corti di appello, ai presidenti dei tribunali del distretto, ai procuratori della Repubblica presso i tribunali e ai procuratori generali della Repubblica presso le corti di appello, al CNF, agli altri consigli degli ordini forensi del distretto, alla Cassa nazionale di previdenza e assistenza forense.

4. Entro il mese di marzo di ogni anno il consiglio dell'ordine trasmette per via telematica al CNF gli albi e gli elenchi di cui è custode, aggiornati al 31 dicembre dell'anno precedente.

5. Entro il mese di giugno di ogni anno il CNF redige, sulla base dei dati ricevuti dai consigli dell'ordine, l'elenco nazionale degli avvocati, aggiornato al 31 dicembre dell'anno precedente.

6. Le modalità di trasmissione degli albi e degli elenchi, nonché le modalità di redazione e pubblicazione dell'elenco nazionale degli avvocati sono determinate dal CNF.

Documenti collegati:

[Esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro – Cass. n. 2285/2018](#)

Lavoro - lavoro subordinato (nozione, differenze dall'appalto e dal rapporto di lavoro autonomo, distinzioni) - retribuzione - Esercizio della professione forense nell'interesse esclusivo del datore di lavoro - Quota annuale di iscrizione all'elenco speciale annesso all'albo degli avvocati -

[Avvocati sospesi e radiati - Consiglio nazionale forense, 21 giugno 2017, n. 43](#)

Il COA di Firenze formula quesito in merito alla possibilità di pubblicare sul proprio sito l'elenco completo degli avvocati sospesi e radiati e se, comunque, se possa essere pubblicata sulla scheda del singolo iscritto consultabile su Internet, la notizia della sospensione, unitamente alla

[tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati.](#)

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA DECRETO 16 agosto 2016, n. 178 Regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e trasferimento, casi di cancellazione,

Art.15.(Albi, elenchi e registri) (Titolo II Albi, Elenchi e Registri)

[Parere sullo schema di decreto ministeriale concernente il regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati](#)

Consiglio di Stato Parere Numero 02220/2015 del 31/07/2015 - decreto ministeriale concernente il regolamento recante le disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento di albi, elenchi e registri da parte dei Consigli dell'ordine degli avvocati, nonché in materia di modalità di iscrizione e

[avvocato - aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri - Schema di decreto ministeriale](#)

Schema di decreto ministeriale concernente "Regolamento recante disposizioni per la tenuta e l'aggiornamento dell'albo, degli elenchi e dei registri, per l'iscrizione, trasferimento e cancellazione dagli stessi, nonché per le impugnazioni dei provvedimenti adottati in materia, a norma dell'articolo

fine
